

Rif. Rubrica n. 125 /P *Rep. Archivio Dem. B221 /r.a.* Cod. cliente 407491

N.....del Registro concessioni **Anno 2018** N..... del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Visto il quadro accosti del Porto di Mergellina approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale 27 del 28.03.2018;

Premesso che:

la **SNAV S.p.A. - P.I. 00081630832** -, con sede legale in Napoli-Molo

Angioino - Stazione Marittima - era titolare delle seguenti licenze in località Mergellina per le attività connesse all'esercizio delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo:

- Licenza n. 28 Rep. n. 7782 del 15.6.2016, con decorrenza 1.1.2014-31.12.2017, avente ad oggetto le aree in radice al Molo Sannazaro, individuate catastalmente la cod. F839, Fg. 212, particelle 326 e 100, contraddistinte dalle seguenti specifiche:
 - a) Manufatto in struttura metallica adibito a biglietteria, officina, deposito attrezzi e servizi igienici di mq 79,12;
 - b) Aree coperte con tettoia a servizio della biglietteria, per complessivi mq 69,39;
 - c) Area scoperta a servizio della biglietteria di mq 58,35;
 - d) Area scoperta a servizio del serbatoio interrato di mq 95,23;
 - e) Serbatoio interrato di mq 10 posizionato in un'area di mq 30 + ml 190 di cunicoli per tubazioni di collegamento ai n. 3 distributori ubicati sui pontili di ormeggio;
 - f) n. 1 palina segnaletica luminosa occupante un'area di mq 1,5,
- Licenza n. 29 Rep. n. 7783 del 15.6.2016, con decorrenza 1.1.2014-31.12.2017, avente ad oggetto le aree in testata e a levante del Molo Sannazaro, individuate catastalmente la cod. F839, Fg. 212, particelle 327,331,332 e 26 contraddistinte dalle seguenti specifiche:
 - a) Specchi acquei per complessivi mq 144,84 per il mantenimento di n. 3 pontili parzialmente coperti con teli in PVC;
 - b) Manufatto in struttura metallica e vetro adibito a biglietteria, di mq 48,33;
 - c) Deposito attrezzi di mq 2,94;
 - d) Aree coperte con tende, pensiline e tettoie per complessivi mq 272,55;
 - e) Aree scoperte di mq 40,09;
 - f) Area in sottosuolo per il mantenimento di una condotta idrica di ml 266;
 - g) Tabella orari occupante un'area di mq 2,80;
 - h) Area in sottosuolo per il mantenimento di un impianto telefonico a servizio delle biglietterie.

Con istanza acquisita al prot. ADSP n. 5043 del 26.9.2017 la SNAV SPA chiedeva

una variazione delle concessioni nn. 28 e 29 al fine di ricompredervi i cartelloni pubblicitari installati sulle aree già in concessione, mediante presentazione del modello D3 a firma del tecnico ing. Vincenzo Rinaldi.

Con istanze acquisite al protocollo ADSP in data 12.12.2017, rispettivamente ai nn.6326 e 6326 la SNAV SPA, chiedeva il rinnovo quadriennale delle concessioni demaniali marittime n. 28 e 29, con scadenza al 31.12.2017.

Con avviso pubblico n. 3950 del 4.5.2018 venivano pubblicate le suddette istanze, per la presentazione di osservazioni sul rilascio di titolo di durata quadriennale, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che pervenissero ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza.

Con delibera n. del .8.2018 il Comitato di Gestione esprimeva il proprio parere favorevole ex art. 9 comma 5 lett. f legge 84/94 e s.m.i. al rilascio di un titolo avente ad oggetto i beni richiesti, funzionalmente collegati al medesimo scopo.

La SNAV Spa ha prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria rilasciata dallaper l'importo complessivo di €

La SNAV spa ha regolarmente corrisposto i canoni demaniali calcolati per l'anno 2018 di cui Agli avvisi di pagamento nn. 912 e 913/ 2018;

Il rilascio dei beni/aree oggetto della pratica in oggetto risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T. 2017/2019 – revisione anno 2018 - e del Master Plan del Porto di Napoli, approvati con delibera del Comitato di gestione n. 56 del 3.07.2018.

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott.ssa Roberta LATTARO

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

CONCEDE

alla **SNAV S.p.A. - P.I. 00081630832** -, con sede legale in Napoli–Molo Angioino - Stazione Marittima – i seguenti beni demaniali marittimi in località Mergellina per le attività connesse all'esercizio delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo, di cui alle precedenti licenze:

- Licenza n. 28 Rep. n. 7782 del 15.6.2016, con decorrenza 1.1.2014-31.12.2017, avente ad oggetto le aree in radice al Molo Sannazaro, individuate catastalmente la cod. F839, Fg. 212, particelle 326 e 100, contraddistinte dalle seguenti specifiche:
 - a) Manufatto in struttura metallica adibito a biglietteria, officina, deposito attrezzi e servizi igienici di mq 79,12;
 - b) Aree coperte con tettoia a servizio della biglietteria, per complessivi mq 69,39;
 - c) Area scoperta a servizio della biglietteria di mq 58,35;
 - d) Area scoperta a servizio del serbatoio interrato di mq 95,23;
 - e) Serbatoio interrato di mq 10 posizionato in un'area di mq 30 + ml 190 di cunicoli per tubazioni di collegamento ai n. 3 distributori ubicati sui pontili di ormeggio;
 - 7) n. 1 palina segnaletica luminosa occupante un'area di mq 1,5,

- Licenza n. 29 Rep. n. 7783 del 15.6.2016, con decorrenza 1.1.2014-31.12.2017, avente ad oggetto le aree in testata e a levante del Molo Sannazaro, individuate catastalmente la cod. F839, Fg. 212, particelle 327,331,332 e 26 contraddistinte dalle seguenti specifiche: a) Specchi acquei per complessivi mq 144,84 per il mantenimento di n. 3 pontili parzialmente coperti con teli in PVC; b) Manufatto in struttura metallica e vetro adibito a biglietteria, di mq 48,33; c) Deposito attrezzi di mq 2,94; d) Aree coperte con tende, pensiline e tettoie per complessivi mq 272,55; e) Aree scoperte di mq 40,09; f) Area in sottosuolo per il mantenimento di una condotta idrica di ml 266; g) Tabella orari occupante un'area di mq 2,80; h) Area in sottosuolo per il mantenimento di un impianto telefonico a servizio delle biglietterie.
- Cartelloni pubblicitari e insegne in variazione delle concessioni nn. 28 e 29, di cui all'istanza acquisita al prot. ADSP n. 5043 del 26.9.2017 modello D3 a firma del tecnico ing. Vincenzo Rinaldi, rispettivamente mq 76,83 e mq 154.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 209.456,00 (duecentonovequattrocentocinquantasei/00)**, come determinato dall'art. 1 comma 933 della Legge 296/06 e s.m.i., oltre indicizzazione ISTAT, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della

ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo

provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;

- 9.** il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 – e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso;
- 10.** il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 11.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
- 12.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
- 13.** il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta

ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;

14.ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;

15.il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione.

Al concessionario:

- avendo regolarmente corrisposto i canoni dovuti per la presente concessione e, da ultimo, il canone 2018, come risulta da reversale di introito n. per l'importo complessivo di € ;
- avendo provveduto a depositare la polizza fideiussoria n. per l'importo di € ;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) - Molo Angioino, edificio Stazione Marittima, CAP 80133.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn, 1 al 15.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**